

	COMUNE DI SEDRIANO MILANO	Sigla	Numero	Data
		C.C.	13	12/01/2017
			Reg. Del	

COPIA

OGGETTO:

DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "I.M.U. ANNO 2017".

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta **pubblica - ordinaria di prima convocazione**

L'anno **duemiladiciassette**, addì **dodici** del mese di **gennaio**, alle ore **21.00**, presso l'auditorium della Scuola Media "L. Pirandello" - in via Rogerio da Sedriano - .

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenza
Cipriani Angelo	SINDACO	Presente
Rossi Davide	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
Galeazzi Stefania	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
Li Greci Giuseppe	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
Mella Emanuele	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
Chiesa Valeria	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
Manes Armando	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
Carrettoni Marco	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
Ali' Elisabetta	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
Abbiati Daniele	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
Ghia Massimo	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
Pisano Ing. Giuseppe Francesco	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente
Olgiati Maria Teresa	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
Albizzati Francesco	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
Auletta Saveria Susi	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
Scurati Roberto	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
Totale Presenti	15	Totale Assenti
		1

Partecipa il Segretario Comunale **CARLINO DIEGO** la quale provvede alla redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il **Sig. Galeazzi Stefania - Presidente del Consiglio** - assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO:

DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "I.M.U. ANNO 2017".

Il Presidente introduce l'argomento e passa la parola all'Assessore Alì per l'illustrazione del punto.

L'Assessore Alì relaziona ai presenti precisando che per l'IMU, non ci sono state variazioni ed i criteri di applicazione sono rimasti invariati quindi l'aliquota è dell'1,06% mentre per le abitazioni date in uso ai famigliari, con contratto registrato presso l'Agenzia delle Entrate, è dello 0,93% e dello 0,40% sugli immobili storici.

Anche per l'IMU vale lo stesso discorso fatto in precedenza e cioè visto che le entrate certe sono in diminuzione le aliquote non sono state ritoccate perché altrimenti l'amministrazione dovrebbe andare a fare altre compensazioni rivedendo i servizi.

Proseguono gli accertamenti avviati dalla Commissione Straordinaria, facendo i controlli incrociati, dei dati catastali in possesso del Comune e quelli dell'Agenzia delle Entrate, a partire dal 2011, per recuperare delle entrate ed andare in compensazione di ciò che viene a mancare.

Il Consigliere Auletta interviene affermando che è d'accordo sui controlli per un discorso di equità e correttezza; tutti i cittadini devono pagare in proporzione alle fasce, alle situazioni singole ecc.

Il Consigliere Scurati precisa che non è d'accordo sulla riduzione del 50% della base imponibile per i fabbricati di interesse storico e artistico ed i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili in quanto, a suo parere non è proponibile, piuttosto si potrebbe pensare di fare pagare di più ai possessori di più immobili.

Il Consigliere Olgiati replica che ci sono varie applicazioni di aliquote "zero" e anche ciò che sottolineava il consigliere Scurati: preannuncia astensione dal voto.

L'Assessore Alì replica che purtroppo l'applicazione dell'aliquota per gli immobili storici o inagibili è prevista dalla legge; inoltre se si tratta di immobili storici si tratta di persone con un certo agio.

Esaurita la discussione si passa quindi alla dichiarazione di voto:

Capogruppo di maggioranza Movimento 5 Stelle, consigliere Mella: favorevole.

Per il Capogruppo PD Sedriano, consigliere Olgiati: astenuto.

Capogruppo di minoranza Gruppo autonomo, consigliere Auletta: favorevole

Capogruppo di minoranza Lega Nord, consigliere Scurati: contrario.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati :

- il decreto legislativo 14 marzo 2011 numero 23 recante "*Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale*", con particolare riferimento agli articoli 8,9 e 14;

- l'articolo 13 del decreto legge 201/2011 (convertito dalla legge n. 214/2011) che norma l'imposta municipale propria (IMU) in vigore dal 2012 modificato dall'articolo 2 del Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 102 (convertito dalla Legge 28 ottobre 2013, n. 124

- l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) comma 639 e successivi che ha istituito l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), modificato dal D.L. 6 marzo 2014, n. 16;

- l'art. 4. comma 5 bis del D.L. n. 16/2012, come modificato dall'art. 22 comma 2 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 recante "*Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale*";

- il D.M. del 28 novembre 2014 che ha definito i nuovi criteri ed ambiti territoriali che ridefiniscono l'esenzione dall'IMU per l'anno d'imposta 2014 per i terreni agricoli siti nei comuni del territorio nazionale;

- il D.L. 24 gennaio 2015, n. 4 recante "*Misure urgenti in materia di esenzione IMU*" che ha ridefinito i criteri per l'esenzione dall'IMU per gli anni d'imposta 2014 e 2015 per i terreni agricoli siti nei comuni del territorio nazionale precedentemente determinati con il D.M. 28 novembre 2014;

- la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità per l'anno 2016) che ha nuovamente stabilito l'esenzione IMU dall'anno d'imposta 2016 per i terreni agricoli secondo le disposizioni previste nella circolare del Ministro delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993;

Ricordato che il legislatore, nel corso del 2013, con i decreti legge n. 54/2013, n. 102/2013 e n. 133/2013, ha avviato un graduale percorso di definitivo superamento dell'I.M.U. sull'abitazione principale in vista della riforma della tassazione immobiliare locale;

Richiamato l'art.13 comma 2 del D.L. 201/2011 che elenca gli immobili assimilati ad abitazione principale ai fini IMU, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9, e precisamente:

- a) una sola unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà od usufrutto, comunque non locata o data in comodato d'uso, da cittadini italiani residenti all'estero iscritti all'AIRE e pensionati nei rispettivi Paesi di residenza;
- b) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; l'agevolazione opera limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di 500 euro;
- c) le unità immobiliari delle cooperative a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei vari soci assegnatari e quelle destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche senza il relativo requisito della residenza anagrafica;
- d) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- e) l'abitazione del coniuge assegnatario a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- f) viene stabilita l'assimilazione all'abitazione principale per l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non affittato, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

Considerato l'art. 1 della Legge n. 208/2015 che prevedeva al comma 13 l'esenzione totale dal pagamento IMU dei terreni agricoli purché posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP.

Tenuto conto che per i terreni posseduti ma non condotti l'IMU è ancora dovuta, applicando l'aliquota ordinaria deliberata dal Comune, sommando al reddito dominicale degli stessi il coefficiente di rivalutazione del 25% ed il moltiplicatore di 135;

Richiamato l'art. 1 della Legge n. 208/2015 comma 10.b) che dispone la riduzione della base imponibile del 50 per cento per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria

abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

Ricordato che il comma 380 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, pubblicato nella G.U. n. 302 del 29 dicembre 2012 aveva soppresso, già a partire dal 2013, la quota di riserva statale prevista dall'art. 13, comma 11 del D.L. n. 201/2011 (gettito corrispondente all'aliquota dello 0,38% applicata sulle fattispecie diverse dall'abitazione principale) ed aveva contestualmente stabilito una nuova ripartizione del gettito tra comune e Stato riservando all'Erario il gettito del tributo corrispondente all'aliquota dello 0,76% sui fabbricati produttivi di categoria "D" e al Comune tutta la restante parte del gettito d'imposta;

Visto il Regolamento IMU aggiornato con la L. 208/2015 (finanziaria 2016) approvato con deliberazione di C.C. n. 45 del 29/04/2016.

Tenuto conto che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Visto l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: *Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*";

Considerato che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, in via telematica, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Ricordato l'art. 1, comma 677, della legge n. 147/2013, la quale introduce una clausola di salvaguardia a favore dei contribuenti in base alla quale la sommatoria delle aliquote IMU + TASI non può superare l'aliquota massima IMU prevista per le singole fattispecie;

Considerato che dalle stime operate sulle basi imponibili, l'equilibrio del Bilancio di previsione 2017 dell'Ente può essere garantito adottando le seguenti aliquote IMU:

- a) aliquota zero per abitazione principale (dove il possessore e la sua famiglia dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente) e relative pertinenze (C6-C2-C7 solo una per ciascuna categoria) - tranne i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1 - A/8 - A/9;
- b) aliquota zero per le unità immobiliari possedute da anziani o disabili con residenza presso Istituti di ricovero (l'abitazione non deve essere locata);
- c) aliquota zero per le unità immobiliari possedute da cittadini italiani iscritti all'A.I.R.E. con pensione percepita all'estero;
- d) aliquota zero per l'abitazione coniugale assegnata ad uno dei coniugi a seguito di separazione legale o divorzio;
- e) aliquota zero per le abitazioni del personale appartenente alle Forze Armate;
- f) aliquota zero per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

- g) aliquota zero per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture 22/04/2008, pubblicato nella G.U. n. 146 del 24/06/2008;
- h) aliquota zero per le unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa assegnate ai soci studenti universitari, anche se non residenti.
- i) aliquota zero per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; l'agevolazione opera limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di 500 euro.
- j) aliquota zero per terreni agricoli purché posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP
- k) aliquota zero per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13 commi 8 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni nella Legge n. 124/2011;
- l) aliquota zero per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- m) aliquota 0,40% abitazioni e pertinenze classificate nelle categorie catastali A/1 - A/8 - A/9;
- n) aliquota 0,93% - cat. A - abitazioni principali concesse in uso gratuito ai familiari (parenti in linea retta di primo grado con contratto di comodato registrato, così come previsto dall'art. 1 comma 10b della L. 208/2015);
- o) aliquota 1,06% - altri fabbricati categoria A
- p) aliquota 1,06% - altri fabbricati categoria C/6 - C/2 - C/7 (non di pertinenza)
- q) aliquota 1,06% - Categoria C/3 - C/4 - C/5;
- r) aliquota 1,06% - Categoria C/1;
- s) aliquota 1,06% - Categoria D/5;
- t) aliquota 1,06% - Categoria da D/1 a D/10 escluso D/5;
- u) aliquota 1,06% - Categoria A/10;
- v) aliquota 1,06% - Categoria da B/1 a B/8;
- w) aliquota 1,06% - Terreni agricoli (non posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP)
- x) aliquota 1,06% - Aree fabbricabili;

Atteso che con proprio atto n. 70 del 27/05/2015, è stato riadottato il Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) e che in funzione delle variazioni alla disciplina e classificazione del territorio, come definita dal nuovo strumento urbanistico, si era reso necessario rideterminare i valori venali per le aree fabbricabili ai fini dell'imposizione I.M.U. per l'anno 2015;

Visti i valori di riferimento delle aree edificabili proposti dall'area urbanistica e territorio e basata sui riferimenti riportati dalla Borsa Immobiliare di Milano per la rilevazione dei prezzi degli immobili nel territorio dei Comuni della provincia di Milano;

Visto lo Statuto Comunale ed il Regolamento Comunale delle entrate;

Considerato che il documento è stato valutato dalla Commissione Consiliare "Bilancio e Sviluppo Economico" in data 22 dicembre 2016;

Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 49 – comma 1° del T.U. di cui al D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, allegati al presente atto quali parte integrante e sostanziale;

Dato atto che sulla presente deliberazione è stata espressa l'attestazione di legittimità da parte del segretario comunale;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Accertato che all'atto della votazione sono presenti in aula il Sindaco e n. 14 Consiglieri;

A seguito di apposita votazione, espressa in forma palese, il cui esito viene proclamato dal Presidente nei termini che seguono:

- presenti n. 15;
- astenuti n. 2; (Olgiati, Albizzati)
- votanti n. 13;
- favorevoli n. 12;
- contrari n. 1; (Scurati)

DELIBERA

- 1°) Di approvare per l'anno 2017, le seguenti aliquote per l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214:
- a) aliquota zero per abitazione principale (dove il possessore e la sua famiglia dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente) e relative pertinenze (C6-C2-C7 solo una per ciascuna categoria) - tranne i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1 - A/8 - A/9;
 - b) aliquota zero per le unità immobiliari possedute da anziani o disabili con residenza presso Istituti di ricovero (l'abitazione non deve essere locata);
 - c) aliquota zero per le unità immobiliari possedute da cittadini italiani iscritti all'A.I.R.E. con pensione percepita all'estero;
 - d) aliquota zero per l'abitazione coniugale assegnata ad uno dei coniugi a seguito di separazione legale o divorzio;
 - e) aliquota zero per le abitazioni del personale appartenente alle Forze Armate;
 - f) aliquota zero per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - g) aliquota zero per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture 22/04/2008, pubblicato nella G.U. n. 146 del 24/06/2008;
 - h) aliquota zero per le unità immobiliari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, assegnate ai soci studenti universitari, anche se non residenti,
 - i) aliquota zero per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; l'agevolazione opera limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di 500 euro;
 - j) aliquota zero per terreni agricoli purché posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP;
 - k) aliquota zero per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13 commi 8 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni nella Legge n. 124/2011;
 - l) aliquota zero per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
 - m) aliquota 0,40% abitazioni e pertinenze classificate nelle categorie catastali A/1 - A/8 - A/9;
 - n) aliquota 0,93% - cat. A - abitazioni principali concesse in uso gratuito ai familiari (parenti in linea retta di primo grado con contratto di comodato registrato, così come previsto dall'art. 1 comma 10b della L. 208/2015);
 - o) aliquota 1,06% - altri fabbricati categoria A;
 - p) aliquota 1,06% - altri fabbricati categoria C/6 - C/2 - C/7 (non di pertinenza);
 - q) aliquota 1,06% - Categoria C/3 - C/4 - C/5;
 - r) aliquota 1,06% - Categoria C/1;

- s) aliquota 1,06% - Categoria D/5;
- t) aliquota 1,06% - Categoria da D/1 a D/10 escluso D/5;
- u) aliquota 1,06% - Categoria A/10;
- v) aliquota 1,06% - Categoria da B/1 a B/8;
- w) aliquota 1,06% - Terreni agricoli (non posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP);
- x) aliquota 1,06% - Aree fabbricabili.

- 2°) Di mantenere la riduzione al 50% della base imponibile per i fabbricati di interesse storico e artistico e i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili (con dichiarazione di inagibilità).
- 3°) Di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.
- 4°) Di stabilire per l'anno 2017 le individuazione dei valori venali delle aree fabbricabili da prendere a base agli effetti dell'applicazione dell'imposta, così come determinati dalla tabella allegata, con specifico riferimento all'art. 6 del regolamento comunale I.M.U.
- 5°) Di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2017.
- 6°) Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento I.M.U., approvato con deliberazione propria n. 45 adottata in data 29/04/2016.
- 7°) Di demandare al Responsabile di Area l'esecuzione della presente delibera e l'invio telematico della stessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Infine, in relazione all'urgenza, con votazione

- presenti n. 15;
- astenuti n. 2; (Olgiati, Albizzati)
- votanti n. 13;
- favorevoli n. 12;
- contrari n. 1; (Scurati)

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267.



COMUNE DI SEDRIANO

Provincia di Milano

CODICE FISCALE: 86003630158

PARTITA IVA: 06161210155

AREE EDIFICABILI CON INSEDIAMENTI RESIDENZIALI E/O COMPLEMENTARI ANNO 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 13 DEL 12/01/2017

DESTINAZIONI URBANISTICHE DEL P.G.T.			BASE ESTIMATIVA	
ZONA	DESTINAZIONE D'USO CONSENTITA	INDICE DI EDIFICABILITA' E PARAMETRI N.T.A.	VALORE VENALE MEDIO DI MERCATO AL 2017 IN € AL MQ. DI ESTENSIONE CATASTALE	OVE PREVISTO OBBLIGO DI P.A. O CONVENZIONAMENTO
Nucleo di Antica Formazione (N.A.F.)	<p>1.1 Residenza: abitazioni; attrezzature ricettive; alberghi; residence; casa albergo; ostelli. Attività similari</p> <p>1.2 Servizio alla residenza: esercizi di vicinato; unità commerciali di vicinato entro il limite di 150 mq di superficie di vendita; esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande; sportelli bancari; attività ricettive e ristorazione; sale di spettacolo; agenzie; studi professionali; uffici; attività ricreative e sportive nel limite massimo di 150 mq; attività artigianali di servizio alla residenza che non risultino nocive o moleste nei confronti di quest'ultima e che non richiedano tipologie edilizie di tipo produttivo (capannoni e simili) né appositi fabbricati autonomi e distinti da quelli residenziali; magazzini e depositi di raccolta di piccola entità che non richiedano tipologie edilizie di tipo produttivo (capannoni e simili) né appositi fabbricati autonomi e distinti da quelli residenziali; centri culturali sociali e religiosi; cabine di trasformazione dell'energia elettrica; centrali telefoniche. Attività similari</p>	Recupero del patrimonio edilizio esistente	€ 180,00	-
Ambiti a carattere prevalentemente residenziale	<p>1.1 Residenza: abitazioni; attrezzature ricettive; alberghi; residence; casa albergo; ostelli. Attività similari</p> <p>1.2 Servizio alla residenza: esercizi di vicinato; unità commerciali di vicinato entro il limite di 150 mq di superficie di vendita; esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande; sportelli bancari; attività ricettive e ristorazione; sale di spettacolo; agenzie; studi professionali; uffici; attività ricreative e sportive nel limite massimo di 150 mq; attività artigianali di servizio alla residenza che non risultino nocive o moleste nei confronti di quest'ultima e che non richiedano tipologie edilizie di tipo produttivo (capannoni e simili) né appositi fabbricati autonomi e distinti da quelli residenziali; magazzini e depositi di raccolta di piccola entità che non richiedano tipologie edilizie di tipo produttivo (capannoni e simili) né appositi fabbricati autonomi e distinti da quelli residenziali; centri culturali sociali e religiosi; cabine di trasformazione dell'energia elettrica; centrali telefoniche. Attività similari</p>	If = 0,5 mq/mq Rc = 1/2 o esistente H max= 10,50 m o esistente	€ 190,00	-



COMUNE DI SEDRIANO

Provincia di Milano

CODICE FISCALE: 86003630158

PARTITA IVA: 06161210155

AREE EDIFICABILI CON INSEDIAMENTI RESIDENZIALI E/O COMPLEMENTARI ANNO 2017

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 13 DEL 12/01/2017

Ambiti di ridefinizione funzionale	1.1 Residenza: abitazioni; attrezzature ricettive; alberghi; residence; casa albergo; ostelli. Attività similari 1.2 Servizio alla residenza: esercizi di vicinato; unità commerciali di vicinato entro il limite di 150 mq di superficie di vendita; esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande; sportelli bancari; attività ricettive e ristorazione; sale di spettacolo; agenzie; studi professionali; uffici; attività ricreative e sportive nel limite massimo di 150 mq; attività artigianali di servizio alla residenza che non risultino nocive o moleste nei confronti di quest'ultima e che non richiedano tipologie edilizie di tipo produttivo (capannoni e simili) ne appositi fabbricati autonomi e distinti da quelli residenziali; magazzini e depositi di raccolta di piccola entità che non richiedano tipologie edilizie di tipo produttivo (capannoni e simili) ne appositi fabbricati autonomi e distinti da quelli residenziali; centri culturali sociali e religiosi; cabine di trasformazione dell'energia elettrica; centrali telefoniche. Attività similari	If = 0,7 ma/mq Rc = 1/2 o esistente H max = 13,00 m o esistente	€ 150,00	- 25%
Ambiti a carattere prevalentemente produttivo	tutte le attività produttive compatibili con le norme sanitarie ad esclusione delle attività produttive di tipo agricolo; depositi ed esposizioni di merci al coperto ed a cielo aperto con o senza attività commerciali all'ingrosso ad eccezione di centri di raccolta di rottami; magazzini e commercio all'ingrosso con eventuali spacci aziendali; esposizione/vendita dei prodotti e manufatti connessi con l'attività produttiva svolta; uffici ove abbiano sede le funzioni direzionali dell'azienda; laboratori di ricerca; centri di calcolo e centri di servizio destinati all'industria e all'artigianato; impianti, cabine di trasformazione e impianti tecnologici; attività ricreative e sportive; aree per il rimessaggio coperto e/o scoperto per camper e/o roulettes; discoteche/locali notturni. Attività similari	Uf = 0,8 mq/mq o esistente Rc= 2/3 H = 13,00 m o esistente	€ 130,00	-
ATU residenziali P.A. in Vigore APC	Residenza e di servizio alla residenza	norme speciali per ogni singolo Ambito Trasformazione Urbanistica (A.T.U.)	€ 150,00	- 25%
ATU non residenziale	tutte le attività produttive compatibili con le norme sanitarie ad esclusione delle attività produttive di tipo agricolo; depositi ed esposizioni di merci al coperto ed a cielo aperto con o senza attività commerciali all'ingrosso ad eccezione di centri di raccolta di rottami; magazzini e commercio all'ingrosso con eventuali spacci aziendali; esposizione/vendita dei prodotti e manufatti connessi con l'attività produttiva svolta; uffici ove abbiano sede le funzioni direzionali dell'azienda; laboratori di ricerca; centri di calcolo e centri di servizio destinati all'industria e all'artigianato; impianti, cabine di trasformazione e impianti tecnologici; attività ricreative e sportive; aree per il rimessaggio coperto e/o scoperto per camper e/o roulettes; discoteche/locali notturni. Attività similari	norme speciali per ogni singolo Ambito Trasformazione Urbanistica (A.T.U.)	€ 80,00	-25%



COMUNE DI SEDRIANO

Provincia di Milano

CODICE FISCALE: 86003630158

PARTITA IVA: 06161210155

AREA FINANZIARIA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 13 DEL 12/01/2017

Ai sensi dell'art. 49 del T.U. di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Preso atto della proposta di provvedimento deliberativo da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale nella convocata seduta del **12 gennaio 2017** riguardante:

DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "I.M.U. ANNO 2017".

Si esprime parere tecnico favorevole per quanto di competenza, in ordine ai contenuti del provvedimento istruito.

Note:

Lì, 04/01/2017

IL RESPONSABILE DI AREA

F.to Grassi Albertina

Proposta approvata dal Consiglio Comunale nella seduta del **12 gennaio 2017** alla quale è stato attribuito il N. **13**.



COMUNE DI SEDRIANO

Provincia di Milano

CODICE FISCALE: 86003630158

PARTITA IVA: 06161210155

AREA ECONOMICO/FINANZIARIA

UFFICIO RAGIONERIA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 13 DEL 12/01/2017

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. di cui al Dlgs 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in merito alla deliberazione avente per oggetto:

DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "I.M.U. ANNO 2017".

da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale del 12/01/2017.

Note:

Lì, 04/01/2017

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to Grassi Albertina

Proposta approvata dal Consiglio Comunale nella seduta del **12 gennaio 2017** alla quale è stato attribuito il N. **13**.



COMUNE DI SEDRIANO

Provincia di Milano

CODICE FISCALE: 86003630158

PARTITA IVA: 06161210155

PARERE DI LEGITTIMITÀ

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 13 DEL 12/01/2017

Ai sensi dell'art. 97 del T.U. di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Preso atto della proposta di provvedimento deliberativo da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale nella convocata seduta del **12 gennaio 2017** riguardante:

DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "I.M.U. ANNO 2017".

Si esprime parere di legittimità favorevole per quanto di competenza, in ordine ai contenuti del provvedimento istruito.

Note:

Lì, 04/01/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CARLINO DIEGO

Proposta approvata dal Consiglio Comunale nella seduta del **12 gennaio 2017** alla quale è stato attribuito il N. **13**.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 13 DEL 12/01/2017

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to Sig. Galeazzi Stefania

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Carlino Diego

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE IN CARTA LIBERA AD USO AMMINISTRATIVO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 del T.U. di cui al Dlgs 18/08/2000 n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione viene affissa in copia all'albo pretorio on line accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) il 10/02/2017 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi dal 10/02/2017.

Dalla residenza municipale, 10/02/2017

IL VICE SEGRETARIO
Bellucci Susanna

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(Art. 134 del T.U. di cui al Dlgs 18/08/2000 n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di legittimità o di competenza, per

la stessa **E' DIVENUTA ESECUTIVA** ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del T.U. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Lì, 10/02/2017
